

13100/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - Ud. 06/05/2013
Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere - PU
Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12771-2012 proposto da:

SOCIETA' FINANZIARIA SVILUPPO COMMERCIALE - EUROFIN
S.P.A. (P.I. 02302220781), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA B. BUOZZI 82, presso
l'avvocato ORSINI LUCA, rappresentata e difesa
dall'avvocato FUNARI PIETRO PAOLO, giusta procura a
margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

Oggetto
fellinetti
invoce

R.G.N. 12771/2012

Cron. *13100*

Rep. *C.I.*

2013

761

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SVILUPPO
COMMERCIALE S.P.A.;


- *intimata* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di COSENZA,
depositato il 18/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 06/05/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato GIANLUCA
RUBINO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

La società Eurofin S.p.A. propone reclamo avverso il decreto del Giudice delegato dell'8.3.2011 con il quale è stata rigettata l'istanza della società fallita di restituzione del compendio fallimentare, avanzata in conseguenza della revoca della sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Cosenza da parte della Corte di Appello di Catanzaro in sede di reclamo ex art 22 l.f.

Il reclamante si duole dell'illegittimità della decisione, fondata sul presupposto dell'esecutività della decisione di revoca solo a seguito del suo passaggio in giudicato, affermando che, a seguito della riforma della legge fallimentare, la sentenza di revoca del fallimento deve considerarsi immediatamente esecutiva alla luce del combinato disposto del comma 12 dell'art. 18 l.f. — il quale prevede la sua pubblicazione nelle forme della sentenza dichiarativa — nonché del comma 15 del medesimo articolo — a mente del quale a seguito della revoca restano unicamente salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura - ed in considerazione della abrogazione da parte del

dlgs. 169/2007 del potere di sospensione della liquidazione dell'attivo in caso di proposizione del ricorso per Cassazione, introdotto dal d.lgs. n. 6/2005.

Si costituiva la curatela fallimentare chiedendo il rigetto del reclamo per infondatezza .

Il tribunale di Cosenza, con provvedimento del 18.5.11 rigettava l'impugnazione.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione sulla base di due motivi la Società Finanziaria Sviluppo Commerciale. Non ha svolto attività difensiva la curatela fallimentare.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta il provvedimento impugnato laddove questo ha ritenuto che la restituzione del compendio fallimentare potesse avvenire solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato la dichiarazione di fallimento.

Con il secondo motivo prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art 18 l.f. in relazione agli artt 3 e 41 cost

nella parte in cui non prevede che la sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione della stessa ex art 133 cpc o in subordine dalla data della sua pubblicazione presso il registro delle imprese.

Il primo motivo del ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che gli effetti della sentenza di fallimento, la cui esecutività in via provvisoria (art. 16, secondo comma, legge fall.) non è suscettibile di sospensione (art. 18, quarto comma, legge fall.), tenuto conto della finalità di questa disciplina, diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all'interesse del debitore, assicurando che lo "status" di fallito e le esigenze di conservazione del patrimonio , sono rimossi, sia quanto alla determinazione dello "status" di fallito, sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l'opposizione, revoca il fallimento, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell'attività liquidatoria ((Cass. 18 aprile 1991, n.



4187, Cass., 22 ottobre 1997, n. 10383, Cass 10792/03; Cass 16505/03; Cass 4632/09; Cass 4707/11).

In tal senso è stato altresì ripetutamente affermato che gli organi del fallimento decadono solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca. (Cass 4632/09; Cass 4707/11).

Tali principi ,affermati nel vigore della normativa fallimentare antecedente alla novellazione del 2006-2007, restano tuttora validi anche a seguito di quest'ultima .

Risulta infatti in vigore sia l'art 16 comma 2 l.f. ,che prevede l'esecutività immediata della sentenza dichiarativa di fallimento, che il principio della non sospensione di tale sentenza per effetto della proposizione del reclamo , come si evince dall'art 19 l.f. che prevede che in tal caso il giudice possa disporre soltanto la sospensione della liquidazione dell'attivo .

Tale ultima norma, in particolare appare dettata per il contemperamento dei diversi interessi del fallito e dei creditori.

Quanto a questi ultimi ,infatti, si assicurano gli effetti dello spossessamento dei beni nei confronti del fallito al fine di assicurare la permanenza della garanzia offerta dal patrimonio di



quest'ultimo fino all'esito del giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento, mentre al primo si assicura, previa valutazione del giudice della procedura, la possibilità di impedire la dispersione del proprio patrimonio in una situazione di incertezza circa l'esito finale del giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento .

Quanto al secondo motivo di ricorso, la questione di costituzionalità prospettata è manifestamente infondata in ragione della già rilevata finalità della disciplina in esame diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all'interesse del debitore nei confronti del quale viene tuttavia assicurata, in una valutazione legislativa di contemperamento di opposti interessi, la possibilità di impedire la dispersione del proprio patrimonio tramite al sospensione dell'attività di liquidazione. Trattasi di una valutazione effettuata dal legislatore che non costituisce violazione dell'art 3 Cost. stante la diversa posizione degli interessi dei creditori rispetto a quelli del debitore fallito e neppure dell'art 41 Cost. posto che la legge fallimentare non impedisce al fallito di intraprendere una nuova attività economica.




Il ricorso va in conclusione respinto. Non si procede a liquidazione delle spese di giudizio.

PQM


Rigetta il ricorso

Roma 6.5.13

Il Cong.est



Il Presidente



IL CASO.it

Deposito in Cancelleria
12 7 MAG 2013
IL CANCELLIERE


IL